

IMU E TRIBUTI LOCALI

IMU e TASI: modalità di versamento

di **Dottryna**



Entro il prossimo 18 dicembre, i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda rata, a titolo di saldo, dell'IMU/TASI dovuta per l'anno 2017 in relazione alle tipologie di immobili che non risultano escluse o esentate dal pagamento del tributo.

Al fine di approfondire gli aspetti operativi dell'obbligo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le modalità di versamento dei tributi comunali.

Ai sensi dell'[articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011](#), i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'IMU/TASI dovuta per l'anno 2017:

- mediante il **modello F24** ovvero con apposito **bollettino di c/c/p**;
- in **2 rate** di pari importo, in scadenza rispettivamente il 16/06/2017 ed il 18/12/2017.

Al riguardo, l'[articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011](#) stabilisce che il versamento della **seconda rata 2017** è eseguito, a "conguaglio" sulla prima rata, tenuto conto degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (30 ottobre, per il 2017); in mancanza, per la seconda rata IMU/TASI si applicano le aliquote approvate per l'anno precedente (2016). Ciò detto, per la determinazione dell'importo della seconda rata IMU/TASI, occorrerà calcolare il 50% dell'imposta dovuta **tenuto conto delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2017**.

Per quanto concerne le **modalità di versamento**, è possibile utilizzare, in alternativa:

- il modello F24 "Ordinario";
- il modello F24 "Semplificato";
- l'apposito bollettino postale.

Nell'ambito del modello F24, i dati relativi al versamento dell'IMU/TASI devono essere

evidenziati nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" con le consuete modalità ([risoluzione AdE 35/E/2012](#)). Al riguardo, si rammenta che il versamento dell'IMU/TASI:

- in linea con il meccanismo stabilito per i tributi erariali, deve essere effettuato con **arrotondamento all'unità di euro**;
- non deve essere effettuato se l'importo dovuto **non supera 12 euro**; tale importo va riferito all'imposta dovuta per l'intera annualità.

Tuttavia, **i Comuni possono deliberare importi diversi**; è, quindi, possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.

Codici tributo F24 - IMU

Codice tributo	Tipologia di immobile	Destinatario
3912	Abitazione principale e relative pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale	Comune
3925	Immobili ad uso produttivo, cat. D (aliquota del 7,6%)	Stato
3930	Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota	Comune Comune

Codici tributo F24 - TASI



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adepiimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >